

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 20 giugno 2003 - Deliberazione N. 2123 - Area Generale di Coordinamento N. 6 Ricerca Scientifica Statistica Sistemi Informativi ed Informatica - L.R. n. 21/02 - L. 390/91 - Diritto allo studio universitario - Programmazione degli interventi regionali - Anno accademico 2003/2004 - con allegato

omissis

PREMESSO

- che la Legge Regionale n. 21 del 3/09/02, adeguamento alla legge 2/12/91 n.390, dettante norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario, configura un nuovo assetto organizzativo degli E.DI.S.U. (Enti di diritto allo studio universitario) prevedendo oltre a nuovi interventi e relative modalità di attuazione, l'istituzione di apposite Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale denominate "Aziende pubbliche per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U in seguito anche ADISU;

- che in virtù delle citate leggi la Regione dà attuazione al dettato degli artt.3 e 34 della Costituzione, con la finalità di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale "per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi";

- che con la Legge 2 dicembre 1991, n.390 recante "Norme sul diritto agli studi universitari" sono state introdotte, per la prima volta, norme statali di cornice nella materia, che riconducono nell'ambito delle azioni in favore del diritto allo studio tanto le funzioni delle Regioni quanto delle Università;

- che l'art. 4 della prefata norma statale dispone che con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le Regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli per una concreta realizzazione del diritto allo studio universitario;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi;

- che con D.P.C.M. 9 aprile 2001, (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 172 del 26/07/01), sono stati fissati per il triennio 2001-2003 gli indirizzi per l'uniformità di trattamento anche alla luce delle incisive riforme del sistema universitario introdotte dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

- che, con lo stesso provvedimento, sono stati definiti i criteri per il riparto del Fondo Integrativo per la concessione di prestiti d'onore per il triennio 2001-2003, di cui all'art. 16 della Legge 390/91;

- che, in considerazione delle innovazioni introdotte dal nuovo D.P.C.M. si è reso necessario attivare un tavolo di confronto tecnico con gli E.DI.S.U. della Campania per la definizione di comuni procedure ai fini dell'attivazione degli interventi;

VISTA

- la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, recante la riforma delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale che, all'art. 6, dispone che si applichino le disposizioni di cui alla Legge n.390 del 02/12/1991 in materia di Diritto allo Studio Universitario anche agli studenti delle predette Istituzioni iscritti ai corsi ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

RILEVATO

- che il precitato D.P.C.M 9/04/2001 estende l'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (L. n. 549/95) agli studenti delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;

CONSIDERATO

- che qualora intervengano le condizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra si dovrà provvedere ad estendere gli interventi di cui si tratta anche a favore degli studenti dei Conservatori della Campania in possesso dei requisiti prescritti;

RITENUTO

- pertanto, di definire, in armonia con le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 9/4/2001, i criteri cui dovranno attenersi gli E.DI.S.U. per gli interventi di competenza, finalizzati all'attuazione del "Diritto allo

Studio Universitario", anche in ossequio alla disposizione contenute nell'art.32 comma 1, 2 e 3 della Legge Regionale n. 21 del 3 settembre 2002;

RITENUTO

- altresì, che vadano confermati i criteri di riparto degli stanziamenti tra gli E.DI.S.U. adottati con le precedenti programmazioni in armonia con le intese intercorse con la VI Commissione Consiliare in sede di approvazione del Piano 90/91, nel senso di distribuire i fondi regionali provenienti dalle U.P.B. 3.10.28 per la quota parte corrispondente ai capitoli 4804 e 48 10 del bilancio 2001, in proporzione alla popolazione universitaria 2002- 2003 alla data del 31/03/03;

VISTA la L.R. n. 21/02;

VISTA la L.390/91;

VISTO il D.P.C.M. ex-art. 4 L.390/91;

SENTITI gli E.DI.S.U.;

PROPONE e la Giunta in conformità,

A voti

DELIBERA

- per le considerazioni in premessa che si intendono integralmente riportate, di approvare la programmazione per l'anno accademico 2003/2004, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante gli indirizzi e i criteri di attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 21/02, le indicazioni introdotte dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, che Si intendono applicare con il presente atto amministrativo, nonché i criteri di riparto dei fondi da attribuire agli E.DI.S.U. per l'attuazione degli interventi finalizzati al Diritto allo Studio Universitario;

- di incaricare il Settore Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti dell'esatto adempimento della presente programmazione procedendo con formali Decreti Dirigenziali, all'assunzione di concreti impegni di spesa, al riparto degli stanziamenti e alla liquidazione della spesa stessa;

- di inviare per l'esecuzione all'AGC Ricerca Scientifica ed ai Settori "Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese" e "Stampa e Bollettino Ufficiale" per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Bassolino